

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/78 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1978

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare); che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ul-

time cifre disponibili senza che tuttavia possa risulterne una riduzione del massimale;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili; che, inoltre dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata completamente o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1979; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce all'anno 1974 mentre in generale l'importo supplementare si riferisce al 1976; che nondimeno l'applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale, al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interessati delle Comunità; che a tale scopo, e per ciascuna categoria di prodotti, pare appropriato limitare il notevole miglioramento derivante da detto metodo ad un livello che, in generale, non ecceda il 115 % di ciascuno degli importi preferenziali aperti nel 1978;

considerando che, infatti, gli ultimi dati statistici completi disponibili sono quelli relativi al 1976; che nondimeno, per il 1974, i dati in questione ed in particolare

(1) Parere reso il 15 dicembre 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 29 novembre 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

quelli relativi al valore del commercio estero della Comunità sono espressi in un'unità statistica (EUR) che non ha la stessa definizione dell'unità di conto (UC), regolamento della tariffa doganale comune né dell'unità di conto europea (UCE) che si applica per la tariffa doganale comune in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2779/78 ⁽¹⁾; che è quindi necessario definire un tasso di conversione fra le due unità; che a tal fine risulta che un'unità EUR equivale in pratica ad un'unità di conto europea e che occorre attribuire a quest'ultima lo stesso valore dell'unità di conto (UC); che pare dunque opportuno, ai fini particolari dei calcoli richiesti nel quadro del presente regolamento, considerare i dati espressi in EUR come fossero espressi in UCE della tariffa doganale comune; che l'UCE resta l'unica unità in vigore nel quadro del sistema preferenziale come anche i suoi tassi di conversione in valute nazionali;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽²⁾ il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1979 per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione doganale entro i massimali comunitari calcolati come sopra; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽³⁾; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 %; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale è opportuno per alcuni prodotti, ridurre al 20 % al 30 % o al 40 % l'importo massimo comunitario in questione;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della di-

chiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggette alla limitazione del massimale e dell'importo massimo comunitario;

considerando che, in generale, i prodotti attualmente indicati nell'allegato A erano in precedenza oggetto di contingenti tariffari comunitari preferenziali; che, data l'esperienza acquisita in questi ultimi anni, tale miglioramento del sistema preferenziale comunitario può tuttavia essere realizzato solo facendo in modo di garantire un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi a tutti i paesi e territori beneficiari; che quindi, per riservare a ciascuno di essi eque possibilità di accesso ai massimali preferenziali, appare opportuno limitare al 15 % l'importo massimo per ciascuno dei paesi e territori beneficiari che abbiano raggiunto per due anni consecutivi dopo il 1972 l'importo massimo fissato per un prodotto determinato o che per un altro prodotto, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si rivelino fornitori della Comunità per almeno il 40 % delle sue importazioni del suddetto prodotto da tutti i paesi e territori beneficiari; che tuttavia, per non pregiudicare la situazione dei paesi e territori beneficiari meno favoriti, tale limitazione al 15 % dell'importo massimo non si applica per i paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite esiguo o le cui imputazioni in regime preferenziale per un prodotto così determinato costituiscano almeno il 10 % delle loro forniture alla Comunità di manufatti industriali che possono beneficiare del sistema comunitario preferenziale; che inoltre e per non introdurre nessuna riduzione rispetto agli importi massimi preferenziali precedentemente in vigore, il predetto importo massimo del 15 % è o diventa generalmente applicabile soltanto se, espresso in valore assoluto, si colloca ad un livello superiore a quello determinato dopo l'esercizio preferenziale 1974;

considerando inoltre che per alcuni dei prodotti soggetti alla fissazione del 15 % dell'importo massimo tale miglioramento è subordinato a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anziché a concentrarle in zone determinante o addirittura in un'unica zona del territorio comunitario; che a tal fine è generalmente opportuno prevedere il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali in uno Stato membro quando le importazioni preferenziali originarie di un solo paese o territorio beneficiario vi raggiungano il 50 % o, se del caso, il 40 % dell'importo massimo di cui sopra; che tale misura lascia impregiudicato l'immediato ripristino a livello comunitario della riscossione dei dazi doganali normali quando le importazioni in

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

regime preferenziale raggiungano gli importi massimi comunitari ; che inoltre, quanto ai massimali comunitari, nulla vieta che per la Comunità si preveda esclusivamente la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando tali massimali siano raggiunti a livello comunitario ;

considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione per decadi sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la riscossione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux ; che le disposizioni sugli importi massimi riguardano tale unione nel suo insieme, per cui ogni operazione relativa può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1979 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali, a norma di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita se-

condo la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, ed esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato ai valori indicati nell'allegato A, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee pari all'importo risultante dalla somma del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, in generale, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi. In nessun caso tuttavia il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà in generale superare, in generale, il 115 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978.

Ai fini specifici dei suddetti calcoli, tutti i dati statistici si possono considerare espressi in unità di conto europee della tariffa doganale comune ;

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario espresso in percentuale o in unità di conto, indicato in ordine a ciascun prodotto, nella colonna 3 dell'allegato A.

5. Tuttavia, per i prodotti originari dei paesi o territori beneficiari contrassegnati da uno o due asterischi nella colonna 3 dell'allegato A, le imputazioni di un solo Stato membro sono limitate rispettivamente al 50 o 40 % dell'importo massimo fissato al paragrafo 4. Il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene non appena raggiunto tale livello, a meno che lo Stato membro interessato non notifichi preventivamente alla Commissione che non intende prevalersi di questa limitazione in generale o in un caso singolo. La Commissione ne dà comunicazione immediata agli altri Stati membri.

6. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali fissati o calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i

paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori, gli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data in cui, tenendo conto di tale fatto, dev'essere ripristinata la tariffa normale nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, quando le imputazioni in un solo Stato membro di prodotti originari di un paese o territorio contrassegnato da tre asterischi nella colonna 3 dell'allegato A raggiungono l'importo massimo comunitario, detto Stato membro ripristina immediatamente la riscossione dei dazi doganali normali. Esso notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli Stati membri, fissando la data più prossima alla quale deve essere ripristinata anche la tariffa normale. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato C.

4. Fatte salve le disposizioni che precedono, quando il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione, che ne informa senza indugi gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo, sulla base del

valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario e degli Stati membri sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali nell'ambito dei massimali fissati per tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

A sua richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Sino al momento del ripristino della riscossione dei dazi doganali normali, le informazioni riguardano in particolare e d'ufficio le imputazioni effettive realizzate nella decade precedente che vanno trasmesse entro un termine di cinque giorni pieni a decorrere dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite dei massimali comunitari e degli importi massimi per paese o territorio beneficiario (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello degli importi massimi
	(1)	(2)	(3)
1	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	20 % di un massimale di 7 833 540 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 175 030 UCE, per il Messico (*) (***)
2	28.56	Carburi, di costituzione fisica definita o non : C. di calcio	50 % di un massimale di 788 000 UCE, ridotto a 195 000 UCE, per la Jugoslavia (*) (***)
3	31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : b) altri IV. altri B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	50 % di un massimale di 4 496 730 UCE, ridotto al 15 %, ossia 674 510 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
4	39.03	Cellulosa rigenerata ; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.) ; fibra vulcanizzata : B. altri : I. Cellulosa rigenerata	50 % di un massimale di 2 453 000 UCE ridotto a 418 000 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
5	39.03	Cellulosa rigenerata ; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.) ; fibra vulcanizzata : B. altri : II. Nitrati di cellulosa	50 % di un massimale di 577 000 UCE, ridotto a 92 000 UCE, per la Jugoslavia (*) (***)

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
6	48.01 (a)	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : C. Carta e cartoni kraft : II. altri	50 % di un massimale di 42 136 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 6 320 400 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
7	67.04 (a)	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli (comprese le retine)	30 % di un massimale di 35 346 000 UCE, ridotto a 6 147 000 UCE, per la Corea del Sud (*) (***)
8	69.02 (a)	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	50 % di un massimale di 9 736 000 UCE, ridotto a 1 693 000 UCE, per la Jugoslavia (***)
9	69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	50 % di un massimale di 6 526 575 UCE, ridotto al 15 %, ossia 978 986 UCE, per la Corea del Sud (***)
10	70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	50 % di un massimale di 2 366 000 UCE, ridotto a 411 000 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
11	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19	30 % di un massimale di 5 861 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 879 150 UCE, per la Jugoslavia (***)
12	71.16	Minuterie di fantasia	50 % di un massimale di 16 082 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 412 300 UCE, per Hong Kong (**) (***)
13	73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19	50 % di un massimale di 13 039 000 UCE, ridotto a 2 289 000 UCE, per la Jugoslavia (*) (***)
14	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	50 % di un massimale di 6 294 000 UCE, ridotto a 1 095 000 UCE, per la Jugoslavia (***)
15	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco : A. Lamiere, fogli e nastri	50 % di un massimale di 4 285 000 UCE, ridotto a 743 000 UCE, per la Jugoslavia (***)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
16	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: II. altri	40 % di un massimale di 19 784 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 967 600 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
17	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09: B. altre	50 % di un massimale di 6 703 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 005 450 UCE, per Hong Kong (**) (***)
18	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	20 % di un massimale di 12 852 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 927 800 UCE, per la Jugoslavia (**) (***)
19	87.14 (a)	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	50 % di un massimale di 13 787 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 068 050 UCE, per la Jugoslavia (*) (***)
20	90.05 (a)	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	30 % di un massimale di 6 724 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 008 600 UCE, per la Corea del Sud (***) e per Hong Kong (***)
21	92.11 (a)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono	20 % di un massimale di 26 133 187 UCE, ridotto al 15 %, ossia 3 919 978 UCE, per Hong Kong (***) e per la Corea del Sud (***)
22	97.02 (a)	Bambole di ogni specie	20 % di un massimale di 24 619 600 UCE, ridotto al 15 %, ossia 3 692 940 UCE, per Hong Kong (**) (***) e per la Corea del Sud (**) (***)
23	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	20 % di un massimale di 60 475 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 9 071 250 UCE, per Hong Kong (**) (***) e per la Corea del Sud (**) (***)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'or- dine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
24	97.05 (b)	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorpresa; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)	20 % di un massimale di 8 791 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 318 650 UCE, per Hong Kong (***)
25	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50 % di un massimale di 1 249 000 UCE, ridotto a 199 000 UCE, per Hong Kong (***)

(b) I prodotti di questa voce tariffaria [esclusi gli oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti e animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.) di vetro] originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afghanistan ⁽²⁾	464 Giamaica	649 Oman
208 Algeria	338 Gibuti	662 Pakistan
236 Alto Volta ⁽²⁾	628 Giordania	440 Panama
330 Angola	473 Grenada	801 Papuaasia-Nuova Guinea
632 Arabia Saudita	416 Guatemala	520 Paraguay
528 Argentina	488 Guiana	504 Perù
453 Bahamas	260 Guinea ⁽²⁾	644 Qatar
640 Bahrein	257 Guinea Bissau	456 Repubblica dominicana
666 Bangladesh ⁽²⁾	310 Guinea equatoriale	247 Repubblica del Capo Verde
469 Barbados	452 Haiti ⁽²⁾	324 Ruanda ⁽²⁾
284 Benin ⁽²⁾	424 Honduras	812 Salomone, isole
676 Birmania	306 Impero Centrafricano ⁽²⁾	819 Samoa occidentali ⁽²⁾
516 Bolivia	664 India	311 São Tomé e Príncipe
391 Botswana ⁽²⁾	700 Indonesia	355 Seicelle e dipendenze
508 Brasile	612 Irak	248 Senegal
328 Burundi ⁽²⁾	616 Iran	264 Sierra Leone
675 Butan ⁽²⁾	048 Iugoslavia	706 Singapore
696 Cambogia	346 Kenia	608 Siria
302 Camerun	636 Kuwait	342 Somalia ⁽²⁾
244 Ciad ⁽²⁾	684 Laos ⁽²⁾	669 Sri Lanka
512 Cile	395 Lesotho ⁽²⁾	224 Sudan ⁽²⁾
600 Cipro	604 Libano	492 Suriname
480 Colombia	268 Liberia	393 Swaziland
375 Comore	216 Libia	352 Tanzania ⁽²⁾
318 Congo	370 Madagascar	680 Tailandia
728 Corea del Sud	386 Malawi ⁽²⁾	280 Togo
436 Costa Rica	701 Malaysia	817 Tonga
272 Costa d'Avorio	667 Maldive ⁽²⁾	472 Trinidad e Tobago
448 Cuba	232 Mali ⁽²⁾	212 Tunisia
500 Ecuador	204 Marocco	812 Tuvalu
220 Egitto	228 Mauritania	350 Uganda ⁽²⁾
428 El Salvador	373 Maurizio	524 Uruguay
647 Emirati arabi uniti	412 Messico	484 Venezuela
334 Etiopia ⁽²⁾	366 Mozambico	690 Vietnam
815 Figi	803 Nauru	652 Yemen del Nord ⁽²⁾
708 Filippine	672 Nepal ⁽²⁾	656 Yemen del Sud ⁽²⁾
314 Gabon	432 Nicaragua	322 Zaire
252 Gambia ⁽²⁾	240 Niger ⁽²⁾	378 Zambia
276 Gana	288 Nigeria	

⁽¹⁾ Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura 1979 (regolamento (CEE) n. 2843/78, GU n. L 339 del 5. 12. 1978, pag. 5).

⁽²⁾ Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dependenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 476 Antille olandesi
- 421 Belize
- 413 Bermude
- 703 Brunei
- 044 Gibilterra
- 740 Hong Kong
- 471 Indie occidentali
- 463 Isole Cayman
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 743 Macao
- 377 Mayotte
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 808 Oceania americana ⁽¹⁾
- 802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
- 812 Oceania britannica
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
Territorio antartico britannico
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo cui non si applica l'articolo 2, paragrafi 1 e 2

660	Afganistan	395	Lesotho
236	Alto Volta	386	Malawi
666	Bangladesh	667	Maldiva
284	Benin	232	Mali
391	Botswana	672	Nepal
328	Burundi	240	Niger
675	Butan	324	Ruanda
244	Ciad	819	Samoa occidentali
334	Etiopia	342	Somalia
252	Gambia	224	Sudan
260	Guinea	352	Tanzania
452	Haiti	350	Uganda
306	Impero Centrafricano	652	Yemen del Nord
684	Laos	656	Yemen del Sud
